



COMUNE DI SAN VITO LO CAPO  
*Provincia di Trapani*

**ORDINANZA N. 18 del 27/08/2018**

**OGGETTO: ORDINANZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATO  
FATISCENTE E PERICOLANTE SITO IN [REDACTED]**

**IL SINDACO**

PREMESSO che l'art.54, comma 4 del Dlgs. N. 267/2000 (Tuel) stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO il documento istruttorio a firma del Dirigente competente, allegato al presente provvedimento e di esso facente parte integrante e sostanziale:

**ORDINA**

al proprietario dell'immobile in argomento: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

di provvedere ad eseguire immediatamente e comunque entro **gg. 15** dalla notifica del presente provvedimento quanto segue:

- Lavori di messa in sicurezza dell' edificio identificato al Foglio [REDACTED] mediante manutenzione, riparazione della recinzione del giardino su Via [REDACTED] alla eliminazione di tutti i rami secchi degli alberi "Pini marini".

I lavori di messa in sicurezza dell'edificio dovranno essere eseguiti sotto la direzione di tecnico abilitato per il ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza; quant'altro il caso richiede per tutelare la pubblica incolumità.

**La presente ordinanza non esime codeste ditte dalla regolarizzazione della pratica di occupazione di suolo pubblico e di altri eventuali permessi per quanto non contemplato all'art. 5 lettera i) del**

**PREAVVERTE**

che l'inosservanza di cui sopra è soggetta a sanzione amministrativa nei confronti dei proprietari ai sensi del comma 1 dell'art. 677 del codice penale, il quale testualmente recita " *il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929;*

-che, in caso di constatata inosservanza a quanto disposto dal presente provvedimento, i lavori verranno eseguiti d'ufficio a cura di questa Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione ai proprietari, e il Dirigente del Settore Opere Pubbliche provvederà al recupero coattivo delle spese interamente sostenute in danno dei proprietari inadempienti;

-che il Corpo di Polizia Locale provvederà invece, in caso di mancata ottemperanza, all'inoltro alla Procura della Repubblica di TRAPANI di specifica notizia di reato ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale a carico degli inadempienti;

-che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei destinatari del presente atto che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;

### **DISPONE**

che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e notificata a:

[REDACTED]

-che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Trapani e al Corpo di Polizia Municipale del Comune di San Vito Lo Capo, per gli adempimenti di competenza;

### **COMUNICA**

a norma dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica, in applicazione del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n° 104, oppure al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Che ogni ulteriore informazione al riguardo potrà essere richiesta all' Arch. G.A.Carano Settore III U.T.C.

**IL SINDACO**  
Dott. Giuseppe Peraino